



EMERGENZE IN MARE:
NUMERO BLU 1530



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Caorle
U.O. Demanio – Tecnica

ORDINANZA N. 28/2014

**Norme di sicurezza per operazioni di imbarco/sbarco passeggeri dagli arenili
a mezzo trasbordo**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Caorle,

- VISTA** l'Ordinanza n. 43/2012 in data 26.04.2012 della Capitaneria di Porto di Venezia avente ad oggetto: *"Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione"*, nell'ambito della giurisdizione del Compartimento Marittimo di Venezia;
- VISTA** la propria vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 22/2012 in data 25.05.2012 *"Regolamento di disciplina della navigazione da diporto nel Circondario Marittimo di Caorle e di tutte le micro attività ludico – diportistiche e ricreative connesse"*;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 27/2010 in data 07.06.2010 *"Disciplina in materia di balneazione, di transito e di velocità nei porti, alle foci dei fiumi e nei canali comunicanti con il mare nell'ambito del Circondario Marittimo di Caorle"*;
- VISTA** la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 *"Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972"* – (COLREG 1972);
- VISTO** il Decreto Ministeriale 31 agosto 1968 *"Codice internazionale dei segnali"*;
- VISTO** il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 *"Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare"*;
- VISTO** il Decreto Ministeriale dell'allora Ministero della Marina mercantile 9 giugno 1992 *"Attuazione dell'ultimo comma dell'art. 179 del Codice della Navigazione"*;
- VISTI** i propri Fogli prot. n. 01.03.06/2541/DEM. in data 17.03.2013 e prot. n. 01.03.06/ 3239/DEM. del 05.04.2013, con i quali si è provveduto ad interessare per quanto di competenza, i Comuni costieri di riferimento, in merito alla disciplina delle operazioni di imbarco e sbarco effettuate presso i rispettivi arenili da parte delle unità destinate al trasporto passeggeri;
- VISTE** le note prot. n. 010197 in data 26.03.2013 del Comune di Caorle, e prot. n. 0009046 in data 29.03.2013 del Comune di S. Michele al Tagliamento;
- RITENUTO** di dover impartire disposizioni per la disciplina delle operazioni di trasbordo passeggeri imbarcati e sbarcati da e per gli arenili del litorale del Circondario marittimo di Caorle, anche in considerazione dell'assenza sugli stessi tratti di arenile interessati di strutture idonee all'espletamento della predetta attività;
- CONSIDERATA** la necessità di adottare pertinenti precauzioni per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità in relazione alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
- RITENUTO** opportuno modificare la propria Ordinanza n. 14/2013 in data 21.05.2013 *"Norme di sicurezza per operazioni di imbarco/sbarco passeggeri dagli arenili a mezzo trasbordo"*, al fine di adeguarla alle esigenze degli operatori nel settore;

VISTI

gli articoli 17, 28, 30, 81, 1161, 1164, 1174, 1216, 1218, 1220, 1222, 1223, 1224, 1231 e 1232 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione – Parte marittima;

ORDINA

Art. 1 (Definizioni)

Ai fini della presente Ordinanza si intende per:

- *“Nave da passeggeri”*: una nave adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici;
- *“Unità navale di servizio”*: un’unità navale di piccola stazza, impiegata nelle operazioni di trasbordo con una *nave da passeggeri*, ed autorizzata a tal fine a transitare all’interno dei corridoi di lancio per l’imbarco/sbarco di passeggeri da e per l’arenile;
- *“Trasbordo”*: il trasferimento fisico di passeggeri da un’unità navale di servizio ad una *nave da passeggeri* e viceversa;
- *“Attività”*: le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri da e per l’arenile o da e per altro sito del demanio marittimo, per successivo *trasbordo* tra una *nave da passeggeri* ed un’unità navale di servizio;
- Per *“Passeggero”*: qualsiasi persona imbarcata sulla nave da passeggeri che non sia:
 - a) Il comandante o membro dell’equipaggio o altra persona per i suoi servizi;
 - b) Un bambino di età inferiore ad un anno;*(Viene considerato Passeggero ai fini della presente Ordinanza, qualsiasi persona imbarcata su un’unità navale di servizio come sopra definita per successivo trasbordo su una nave da passeggeri e/o trasbordata da una nave da passeggeri ad un’unità navale di servizio, per successivo sbarco;*
- *“Società armatrici”*: gli armatori delle *navi da passeggeri* che intendono effettuare l’attività come sopra definita, nella zona di mare prospiciente il litorale del Circondario Marittimo di Caorle;
- *“Corridoi di lancio”*: gli specchi acquei marini antistanti gli arenili riservati all’atterraggio ed alla partenza delle unità, delimitati da linee di gavitelli, aventi definizioni e caratteristiche stabilite nella vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare, in premessa richiamata.

Art. 2 (Formalità)

Le *Società armatrici*, devono comunicare a questa Autorità marittima, almeno **30 (trenta) giorni** prima dell’inizio dell’attività l’intendimento di esercitare l’attività come sopra definita nella zona di mare prospiciente il litorale del Circondario Marittimo di Caorle, precisando gli elementi identificativi delle *navi da passeggeri* interessate e delle relative *unità navali di servizio*, specificandone i tempi, i luoghi, ed impegnandosi contestualmente a predisporre a tal fine, i previsti *corridoi di lancio*, le cui modalità di posizionamento, comunicazione e mantenimento in esercizio sono disciplinati dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare in premessa richiamata.

I Comandi di bordo delle unità iscritte presso i RR.NN.MM. e GG. tenuti dagli Uffici marittimi diversi da Caorle, destinate ad esercitare stabilmente l’attività presso il Circondario Marittimo di Caorle con scalo logistico presso i porti di giurisdizione, sono tenuti ad effettuare preventivamente la dichiarazione di “Porto base” presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e/o la Delegazione di Spiaggia di Bibione.

L’autorizzazione all’impiego nell’attività di *unità navali di servizio*, dovrà contestualmente essere richiesta dalle *Società armatrici* interessate, a questa Autorità marittima che in fase istruttoria, si riserva di valutare compiutamente le caratteristiche tecnico – nautiche e le sistemazioni presenti a bordo delle stesse unità navali, nonché l’accertamento preventivo in ordine al possesso in capo

ai rispettivi proprietari/conduttori, di tutti i requisiti previsti da leggi, regolamenti e da proprie vigenti Ordinanze in materia.

Nel provvedimento autorizzativo, saranno all'uopo stabilite condizioni particolari applicabili ai casi di specie, con rimando alle vigenti normative di riferimento.

Art. 3 **(Condizioni di esercizio)**

Le navi da passeggeri impiegate nell'*attività* non possono avere caratteristiche superiori a:

- Lunghezza f.t. metri 32 (trentadue);
- Larghezza metri 08 (otto).

Il *trasbordo* come sopra definito, potrà avvenire solo a mezzo di *unità navali di servizio* su indicate, adeguatamente armate ed equipaggiate.

Le predette *unità navali di servizio*, destinate al carico/scarico di passeggeri da e per gli arenili, ed autorizzate a tal fine a transitare all'interno dei *corridoi di lancio*, dovranno avere una stazza lorda non superiore alle 5 (cinque) tonnellate.

Le *navi da passeggeri* dovranno essere provviste di adeguati apprestamenti tecnici (scalette, passerelle ecc.), atti a consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di *trasbordo* da e per le rispettive *unità navali di servizio*.

Le *unità navali di servizio* dovranno a loro volta essere provviste di analoghi apprestamenti tecnici funzionali alla sicurezza delle operazioni di *trasbordo* da e per la relativa *nave da passeggeri*, nonché di ulteriore struttura fissa o mobile installata a bordo atta a consentire il carico/scarico in sicurezza di passeggeri da e per l'arenile.

Prima di intraprendere l'*attività*, le *Società armatrici* dovranno predisporre effettivamente gli appositi *corridoi di lancio* sugli specchi acquei antistanti gli arenili indicati nella comunicazione di cui al precedente articolo 2.

Il *trasbordo* potrà svolgersi esclusivamente in ore diurne (dall'alba al tramonto) all'esterno della zona di mare riservata alla balneazione (per una profondità di 500 (cinquecento) metri dalla costa), dal 01 maggio al 30 settembre, secondo le prescrizioni di cui al successivo articolo 4.

Art. 4 **(Prescrizioni particolari)**

Il Comando di bordo della *nave da passeggeri* prima di iniziare le operazioni di *trasbordo* e per tutta la durata di esse, dovrà assicurare l'osservanza delle sottoelencate condizioni di sicurezza:

- portarsi all'esterno della zona di mare riservata alla balneazione ad una distanza non inferiore a metri 100 (cento) dall'imboccatura del *corridoio di lancio* di riferimento, eliminando l'abbrivio ed evitando di creare intralcio al traffico marittimo ed alle unità da diporto in entrata/uscita dallo stesso *corridoio di lancio*;
- inalberare la bandiera "MIKE" del Codice Internazionale dei Segnali in premessa richiamato indicante: "LA MIA NAVE È FERMA E SENZA ABBRIVIO";
- posizionarsi in modo da presentare il lato della propria nave interessato dal *trasbordo*, sottovento rispetto all'*unità navale di servizio* proveniente e/o diretta dal/al punto d'imbarco/sbarco passeggeri sull'arenile;
- assicurarsi che nella zona di mare circostante alla propria nave non vi sia presenza di nuotatori e/o subacquei, mantenendosi assolutamente a distanza non inferiore a metri 100 (cento) dai segnali galleggianti indicanti la presenza del subacqueo/nuotatore;
- adoperarsi con ogni mezzo regolamentare affinché siano mantenute a distanza non inferiore a metri 100 (cento) dalla propria nave eventuali unità da diporto, da traffico o da pesca in transito;
- mantenere costantemente l'ascolto radio su canale 16 VHF.

Il Comandante della *Nave da passeggeri* sarà tenuto a dirigere personalmente la manovra di posizionamento in sicurezza della propria unità, ed a sovrintendere alle operazioni di *trasbordo*, assicurando per tutta la durata dell'*attività* la propria presenza a bordo, e valutandone di concerto con il comando di bordo dell'*unità navale di servizio* la relativa sospensione, qualora - tenuto

conto delle caratteristiche tecnico-nautiche di entrambe le unità navali interessate nelle operazioni di trasbordo - il mutamento delle condizioni meteo marine renda ragionevolmente consigliabile tale decisione, sulla base anche dell'apprezzamento di buona perizia marinaresca.

Analoga ponderata valutazione andrà operata dallo stesso Comando di bordo in caso di ulteriori pericoli (avarie, eccessivo rollio/beccheggio/risacca, moto ondoso provocato da altre unità, assenza di condizioni minime di sicurezza/stabilità a bordo ecc.).

Per tutta la durata delle operazioni di trasbordo le due unità navali (*nave da passeggeri* ed *unità navale di servizio*), dovranno mantenersi affiancate tra di loro (c.d. a pacchetto) con la *nave da passeggeri* mantenuta in posizione sottovento rispetto all'*unità navale di servizio*, ed essere convenientemente assicurate tra di esse con idonei cavi di ormeggio.

In nessun caso dovranno essere disattese le regole della Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72), resa esecutiva con legge 21 dicembre 1977 n° 1085 in premessa richiamata.

Il Comando di bordo della *Nave da passeggeri* sarà inoltre tenuto all'osservanza di tutte le predette condizioni di sicurezza anche in caso di ancoraggio; fatte salve situazioni di acclarata emergenza, tale esigenza operativa dovrà tuttavia essere preventivamente comunicata alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, che in relazione alla situazione in atto, si riserva la facoltà di stabilire all'occorrenza, altro idoneo punto di ancoraggio non interferente con le attività nautiche e marittime in zona e/o limitrofe alla zona di mare riservata alla balneazione.

In aggiunta alle predette prescrizioni, con nave all'ancora dovranno essere mostrati ed utilizzati altresì i previsti segnali visivi di cui al Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72) sopra richiamato.

Art. 5

(Prescrizioni particolari per i Comandi di bordo delle Unità navali di servizio)

I Comandi di bordo delle *unità navali di servizio*, prima e durante l'esercizio dell'*attività*, sono a loro volta tenuti ad assicurare l'osservanza delle sotto indicate prescrizioni di sicurezza:

- durante la navigazione all'interno dei *corridoi di lancio*:
 - attenersi alle norme di comportamento ed ai divieti particolari all'uopo stabiliti nella vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare in premessa richiamata; in ogni caso andrà verificato preventivamente che i relativi percorsi siano sgombri da bagnanti e nuotatori, nonché da pericoli e/o ostacoli, per la navigazione in sicurezza, tenuto conto della natura dei luoghi e delle caratteristiche tecnico/nautiche delle rispettive unità navali;
- durante lo stazionamento nei pressi dell'arenile funzionale al carico/scarico di passeggeri:
 - a parziale deroga di quanto previsto dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare in premessa richiamata, è consentito lo stazionamento all'interno dei *corridoi di lancio* con possibilità di ancoraggio, per il solo tempo strettamente necessario all'imbarco/sbarco dei *passeggeri* diretti e/o provenienti alla/dalla rispettiva *nave da passeggeri*.

L'eventuale sosta a secco nei pressi dell'arenile, ivi compresa la disciplina delle operazioni preliminari e successive all'imbarco ed allo sbarco, consistenti nel raduno dei passeggeri nei punti di imbarco a terra (adeguatamente segnalati con apposita cartellonistica/segnalamento di sicurezza), rientra nelle competenze del Comune di riferimento, ed è soggetta alle condizioni all'uopo stabilite, in materia di prescrizioni per l'uso delle spiagge.

Sia nel transito all'interno dei *corridoi di lancio* che durante lo stazionamento operativo nei pressi dell'arenile il Comando di bordo dell'*unità navale di servizio* dovrà mantenersi in costante contatto radio VHF con la rispettiva *Nave da passeggeri* interessata dall'*attività*, ed in sosta operativa all'esterno della zona di mare riservata alla balneazione.

Per l'eventuale esigenza di ancoraggio dell'*unità navale di servizio* in momento diverso (precedente o successivo) allo svolgimento dell'*attività* come sopra definita, valgono le stesse prescrizioni di sicurezza sopra stabilite per il Comando di bordo della *nave da passeggeri*.

Art. 6
(Disposizioni finali – sanzioni)

La presente Ordinanza entra in vigore il **1° giugno 2014**.

E' abrogata in pari data ogni precedente disposizione con essa incompatibile.

La portata normativa del presente provvedimento è estensibile in via analogica e per quanto applicabile, anche ad altre fattispecie di attività nautiche e marittime interessanti le zone del demanio marittimo/mare territoriale, ed afferenti in generale la movimentazione di passeggeri/gitanti e/o persone in genere con impiego di "nave" così come definita dall'art. 136 del Codice della Navigazione, che prevedono il *trasbordo* da e per una *nave da passeggeri* od unità navale non iscritta nei RR.NN.MM. e GG., utilizzata a fini commerciali ed autorizzata a trasportare più di 12 (dodici) persone.

Sono fatte salve le prerogative e le attribuzioni di Autorità/Enti/Organismi cui la legge riconosce a vario titolo competenze in materia sanitaria, fiscale, doganale, di uso del Demanio Marittimo, di Sicurezza marittima, di Pubblica Sicurezza e/o di pubblico servizio in genere.

I contravventori alla presente Ordinanza salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato, saranno perseguiti a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1216, 1218, 1220, 1222, 1223, 1224, 1231 e 1232 del Codice della Navigazione, ovvero degli articoli 650 e 673 del Codice Penale.

Nei restanti casi afferenti violazioni od impiego irregolare - abusivo esercizio di attività commerciali e/o condotte delle *unità navali di servizio* riconducibili alla navigazione da diporto nell'*attività* disciplinata dal presente provvedimento, è applicabile la fattispecie contemplata dall'art. 55 comma 1°, ovvero dall'art. 53 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante trasmissione agli Enti/Autorità/Organismi/Concessionari di porti/approdi turistici/Associazioni di categoria, e con l'affissione all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, all'Albo della Delegazione di Spiaggia di Bibione, all'Albo pretorio dei Comuni costieri il cui territorio è ricompreso nell'ambito del Circondario Marittimo di Caorle, nonché con l'inclusione nel sito internet istituzionale www.caorle.guardiacostiera.it alla sezione "Ordinanze", ove è possibile visualizzare e scaricare le vigenti Ordinanze di rimando, citate nel presente provvedimento.-

Caorle, 30 maggio 2014

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Sandy BALLIS

